



**Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement Me.PA. con l'OE Namirial S.p.A. avente ad oggetto il servizio di gestione delle caselle pec dell'AIFA per 60 mesi - CIG Z443B3F967 (Mod. 232\_01 prot. n. 179360093 del 15/05/2023 - Mod. 232\_02 n. 34/2023, prot. n. 0063618 del 17/05/2023).**

### **IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE**

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

**Visto** l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

**Visto** l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire "*specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali*";

**Visto** il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)”;

**Visto**, in particolare, l’art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l’incarico di dirigente dell’Area Amministrativa dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 09 marzo 2023, n. 80, con la quale è stato prorogato, tra gli altri, anche il predetto incarico non oltre il raggiungimento del limite massimo quinquennale di cui al citato art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque fino all’attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione dell’AIFA, di cui all’art. 3 del decreto-legge n.169/2022, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 196 del 2022;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l’incarico di dirigente dell’Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all’art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell’Agenzia;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., e confermata dalla Determinazione del Sostituto del Direttore Generale, Dott.ssa Anna Rosa Marra, n. 41 del 03/02/2023;

**Visto** il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati ed in particolare l’art. 229 comma 2 in virtù del quale “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

**Visto** il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. applicabile *ratione temporis* a tutte le procedure di gara anteriori al 1° luglio 2023;

**Visto** in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *“In tali casi la stazione appaltante*

*procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;*

**Visti** i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della l. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell'affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *“di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale”*, precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso *“conto di tale scelta nella motivazione”*;

**Viste** le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

**Vista** la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;

**Vista** la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

**Visto** il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023 approvato con Decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022;

**Visto** il Piano triennale per l'informatica 2022-2024 dell'Agenzia Italiana del Farmaco che è il documento di indirizzo strategico ed economico pensato per guidare operativamente la trasformazione digitale dell'Agenzia al fine di rendere più efficace e trasparente l'attività

amministrativa e garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, predisposto dal Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore ICT, quale Ufficio per la transizione al digitale, in piena aderenza con i documenti strategici (Strategia Italia digitale 2026), i documenti di pianificazione (Piano di azione europeo sull'eGovernment, Documento di programmazione 2022-2024 dell'Agenzia dei medicinali europea EMA) e il Piano triennale per l'informatica nella PA dell'AgID che governano il tema a livello nazionale ed europeo e con la predetta Circolare AgID, nonché le relative previsioni di impegno economico dell'AIFA per l'anno 2022 e 2023;

**Viste** la Delibera n. 48 del 10 novembre 2022 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, recante l'approvazione del predetto Piano triennale per l'informatica 2022-2024 dell'Agenzia italiana del Farmaco;

**Tenuto conto** che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 469/2023, e' stato approvato, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024;

**Visto** in particolare l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *"assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riutilizzo dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017"*;

**Tenuto conto** che l'AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all'art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *"di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE"*;

**Vista** la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l'AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

**Preso atto** del parere del MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l'orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisti ICT dell'Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

**Vista** la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

**Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

**Visto** il contratto CIG ZFA1E46F4D, stipulato con l'OE Namirial S.p.a, avente ad oggetto l'acquisto di n. 1.500 marche temporali, n. 1.000 smart card avanzate con funzione di badge aziendale su cui installare i certificati di CNS e di firma digitale (n. 500 con layout AIFA di Tipo 1 e n. 500 con layout AIFA di Tipo 2), n. 500 lettori smart card, n. 1.000 Certificati di autenticazione e n. 100 Certificati di Firma Digitale, n. 1 CMS (Card Management System) e sessione di formazione, n. 1000 tessere con i codici di protezione (scratch cards), fino a n. 90 Caselle pec, nonché relativa assistenza, autorizzato con Determine del Direttore Generale n. 1259/2017, dirigenziale CB n. 98/2020 e AM. n. 146/2022, ed in scadenza al 18/06/2023;

**Visto** dell'art. 1 comma 512 della L. n. 208/2015 in virtù del quale *“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”*;

**Visto** dell'art. 1 comma 516 della predetta L. n. 208/2015 in virtù del quale le amministrazioni possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui al precedente comma 512 *“esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid”*;

**Preso atto** che Consip ha attivato la Convenzione “Servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC)”, aggiudicandola all'OE Infocert S.p.A.;

**Preso atto** altresì che il Settore ICT ha avviato con l'OE Infocert S.p.A. le attività necessarie per la definizione del piano dei fabbisogni di AIFA relativamente ad un massimo di n. 99 caselle pec e che detto OE, sulla base delle tariffe di cui alla predetta Convenzione Consip, ha presentato un'offerta, inclusiva dei servizi di migrazione e di sicurezza, pari a € 8.276,00 oltre IVA per un periodo massimo 24 mesi, pari a € 4.138,00 oltre IVA l'anno;

**Preso atto** che il Settore ICT ha richiesto anche all'attuale fornitore Namirial S.p.A. un preventivo per il servizio in oggetto, al fine di valutare per AIFA l'effettiva economicità dell'operazione rispetto dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni Consip;

**Preso atto** che Namirial S.p.A. in data 03/05/2023 ha presentato un'offerta (All.3) per il servizio di gestione delle caselle pec dell'AIFA, non essendo necessario in questo caso procedere alla migrazione del servizio, strutturata come segue:

ID Prodotto	Prodotto	Q.ta	Prezzo Unitario	Totale
1060010012	Casella PEC - 10GB Inbox - Rinnovo - Validità 1 Anno CASELLA PEC - 10GB INBOX - RINNOVO - VALIDITÀ 1 ANNO	26	€25,00	€650,00
1060010020	Casella PEC - 1GB Inbox - Rinnovo - Validità 1 Anno CASELLA PEC - 1GB INBOX - RINNOVO - VALIDITÀ 1 ANNO	15	€2,00	€30,00
1060050002	Servizi Aggiuntivi PEC - 1GB Upgrade Spazio Inbox - Rinnovo - Validità 1 Anno SERVIZI AGGIUNTIVI PEC - 1GB UPGRADE SPAZIO INBOX - RINNOVO - VALIDITÀ 1 ANNO	75	€4,00	€300,00

**Totale netto per 12 mesi €980,00**

Per un importo totale di € 4.900,00 oltre IVA per 60 mesi, pari a € 980,00 oltre IVA l'anno, con fatturazione annuale;

**Visto** il modulo "232\_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" del Settore ICT del 15/05/2023 prot. n. 179360093, con il quale il Settore ICT ha richiesto l'affidamento del servizio di gestione delle caselle pec dell'AIFA, per un importo pari a euro 4.900,00 (quattromilanovecento/00), oltre IVA, per la durata di 60 mesi a decorrere dal 18/06/2023 fino al 18/06/2028;

**Preso atto** del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 34/2023, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 16/05/2023, attestante la copertura finanziaria (All.1);

**Vista** la relazione tecnica a firma del dirigente del Settore ICT del 15/05/2023 (All.2), nella quale vengono esposti i motivi sottesi all'acquisto in argomento ed alla quale integralmente si rimanda;

**Preso atto** in particolare di quanto ivi dichiarato dal dirigente richiedente l'acquisto e RUP della procedura in merito alla scelta dell'OE e precisamente che "...come previsto nella Guida alla Convenzione Consip, lo scrivente Settore ICT ha avviato con il fornitore Infocert S.p.a le attività necessarie per la definizione del piano dei fabbisogni contenente il dimensionamento del progetto in termini di quantità dei singoli servizi forniti. In particolare, nel Piano dei fabbisogni è stata prevista la fornitura del servizio PEC per n. 99 caselle, della stessa tipologia di quelle attualmente utilizzate da AIFA, i servizi professionali necessari per la migrazione delle caselle PEC dal fornitore uscente e i servizi di sicurezza necessari per l'installazione degli aggiornamenti software e patch di sicurezza che si renderanno necessari durante l'esecuzione del Contratto. La società Infocert S.p.A., con email del 30 settembre 2022 (Allegato 1), ha presentato una proposta commerciale per la fornitura del servizio in parola per 24 mesi e per un importo pari a complessivi euro 8.276,00, oltre IVA.....Ciò premesso, preso atto che i costi di migrazione del servizio costituiscono la quota prevalente del costo complessivo del Contratto (circa l'80%), lo scrivente Settore ICT ha chiesto al fornitore uscente Namirial S.p.A. di formulare una proposta per il rinnovo dell'attuale servizio PEC al fine di valutare la soluzione più conveniente dal punto di vista economico per l'Agenzia. In data 3 maggio 2023 la società Namirial S.p.A. ha trasmesso la proposta economica per il

*rinnovo per 60 mesi del servizio PEC per n.99 caselle e un importo complessivo pari a euro 4.900,00, oltre IVA..... Tenuto conto che l'offerta della società Namirial S.p.A. consente all'Agenzia di conseguire un risparmio, calcolato su 60 mesi, pari a euro 5.855,00, oltre IVA, (differenza tra l'importo di euro 4.900,00, oltre IVA; offerto da Namirial S.p.A. e i costi stimati in euro 10.755,00 oltre IVA per l'adesione alla Convenzione Consip "Servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC)" per 60 mesi), considerato che l'attuale Contratto di fornitura scadrà il 18 giugno 2023, si ritiene opportuno procedere, per il principio di economicità, con l'affidamento del servizio in parola alla società Namirial S.p.a....";*

**Preso atto** che quanto offerto da Infocert S.p.A. in Convenzione Consip non è idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione né in termini di economicità, dovendo AIFA sostenere i cospicui costi di migrazione, né di efficienza, non essendo possibile stipulare in Convenzione Consip un contratto di durata superiore a 24 mesi comportando in tal modo, al termine del contratto, una nuova costosa migrazione;

**Preso atto** che in ogni caso i servizi in oggetto sono presenti all'interno del Bando "Servizi" nella Categoria "PEC Posta Elettronica Certificata" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.), che è comunque uno strumento di acquisto e di negoziazione messo a disposizione da Consip S.p.A.;

**Vista** l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società Namirial S.p.A., del dirigente del Settore ICT richiedente l'acquisto nonché RUP della presente procedura;

**Appurato** che trattasi di OE *"in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento"*, in quanto già utilizzato in precedenza con buon esito dalla Stazione appaltante per l'esecuzione di detti servizi;

**Considerato** che Consip ha introdotto sul Portale del Me.PA. un nuovo strumento informatico denominato "Trattativa Diretta", indirizzato a un unico fornitore, e che risponde alle seguenti fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016;

**Viste** le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* ed in particolare il paragrafo 3.7 secondo cui *"Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6 (sull'obbligo di applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti nei sottosoglia), secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti*

*contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso";*

**Preso atto che** nel caso di specie che il RUP ha ritenuto opportuno ricorrere all'affidamento diretto per il tramite della cosiddetta "Trattativa Diretta" sul Me.PA., a prescindere dal principio di rotazione, in favore dell'OE Namirial S.p.A., pur essendo quest'ultimo fornitore uscente, in quanto l'offerta della società Namirial S.p.A. consente all'Agenzia di conseguire un risparmio, calcolato su 60 mesi, pari a euro 5.855,00, oltre IVA, (differenza tra l'importo di euro 4.900,00, oltre IVA offerto da Namirial S.p.A. e i costi stimati in euro 10.755,00 oltre IVA per l'adesione alla Convenzione Consip "Servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC)" per 60 mesi);

**Visto** l'art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di garanzie provvisorie, in virtù del quale *"Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo"* e considerato che, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria;

**Visto** l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *"E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)"* e considerato che nel caso di specie nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria anche avuto riguardo all'entità dell'importo contrattuale in quanto trattasi di operatore economico di notoria e comprovata solidità;

Tutto ciò considerato e premesso

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

#### **(autorizzazione all'indizione e al contestuale affidamento)**

1. Per le motivazioni indicate in premessa è autorizzata l'indizione di una procedura di acquisto tramite lo strumento fornito dal Me.PA. della "Trattativa Diretta" con l'operatore economico Namirial S.p.A., P.IVA IT02046570426, con sede in Senigallia (AN), Via Caduti sul Lavoro, 4 - 60019, riguardante l'affidamento per il servizio di gestione delle caselle pec dell'AIFA per 60 mesi CIG Z443B3F967.
2. È, altresì, contestualmente autorizzato l'affidamento diretto all'operatore economico Namirial S.p.A., come da preventivo allegato al predetto modulo di richiesta di acquisto, per una durata di 60 (sessanta) mesi e precisamente dal 19/06/2023 al 18/06/2028.
3. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

### **Art. 2**

#### **(autorizzazione alla spesa)**

1. La predetta spesa di euro 4.900,00 (quattromilanovecento/00), oltre IVA graverà *pro quota* sui budget anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Namirial S.p.A..

**Art. 3**  
**(comunicazioni)**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 riguardante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), della presente Determina di autorizzazione verrà data comunicazione all'ANAC e all'AGID.

**Art. 4**  
**(pubblicità e trasparenza)**

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

**Il Sostituto del Direttore Generale**  
*Anna Rosa Marra*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

**Allegati:**

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 16/05/2023 n. 34/2023 attestante la copertura finanziaria;
2. Relazione Tecnica del Settore ICT del 15/05/2023;
3. Offerta dell'OE Namirial S.p.A. del 03/05/2023;
4. N. 1 Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE;

**Pubblicato sul profilo del committente in data 21/06/2023**